



Decisione/1379/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5230/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5230/TFNSVE/2025-2026, 5230 - Ricorso proposto dalla società LIVENTINA S.S.D. A R.L. (matricola 913868) contro la società A.S.D. BIBIONE (matricola 917139) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori FERRI VINCENZO (matricola 5445868) e AKOWUAH JESSE OWUSU (matricola 5640773)

In data 29 Giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. BIBIONE (matricola 917139) al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori FERRI VINCENZO (matricola 5445868) e AKOWUAH JESSE OWUSU (matricola 5640773).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 279,00 (duecentosettantanove/00), come dalle citate attestazione, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. BIBIONE (matricola 917139) alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori FERRI VINCENZO (matricola 5445868) e AKOWUAH JESSE OWUSU (matricola 5640773) nella misura complessiva di euro 279,00 (duecentosettantanove/00) in favore della società LIVENTINA S.S.D. A R.L. (matricola 913868).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai